

STATUTO

**SOCIETA' PER LA BONIFICA DEI TERRENI FERRARESI
E PER IMPRESE AGRICOLE S.P.A. SOCIETA' AGRICOLA**

(Approvato dall'Assemblea straordinaria in data 19 dicembre 2017)

STATUTO DELLA

SOCIETA' PER LA BONIFICA DEI TERRENI FERRARESI E PER IMPRESE AGRICOLE S.P.A. SOCIETA' AGRICOLA

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

Art. 1. E' costituita la "SOCIETA' PER LA BONIFICA DEI TERRENI FERRARESI E PER IMPRESE AGRICOLE" S.p.A. Società Agricola.

La denominazione sociale può essere usata nella forma breve di "BONIFICHE FERRARESI S.p.A. Società Agricola".

Art. 2. La sede sociale è in Jolanda di Savoia (FE) e l'amministrazione centrale in Jolanda di Savoia (FE).

Il domicilio dei soci, per quel che si riferisce ai loro rapporti con la Società, s'intende a tutti gli effetti di legge quello risultante dal Libro dei Soci.

Art. 3. La durata della Società, stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), potrà essere prorogata mediante delibera assembleare.

In deroga a quanto disposto dall'art. 2437, comma 2, lett. a) del Codice Civile, non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione di proroga del termine.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE ED AZIONI

Art. 4. Il capitale della Società è di Euro 8.111.250 (ottomilionicentoundicimiladuecentocinquanta) rappresentato da N. 7.875.000 (settemilioniottocentosettantacinquemila) azioni del valore nominale di Euro 1,03 (uno virgola zerotre) ciascuna, tutte con identici diritti.

Art. 5. Le azioni liberate possono essere al portatore soltanto ove la legge lo consenta.

In tal caso ogni socio potrà chiedere che le sue azioni siano, a proprie spese, tramutate in nominative e viceversa.

TITOLO III

ATTIVITA' CHE COSTITUISCONO L'OGGETTO SOCIALE

Art. 6. La Società ha per oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività il cui esercizio è riservato dalla legge a particolari soggetti e in ogni caso con esclusione dell'attività finanziaria nei confronti del pubblico.

TITOLO IV

EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI

Art. 7. La Società potrà emettere obbligazioni ai sensi dell'art. 2410 e seguenti del Codice Civile nei limiti e con le modalità previste anche dalle leggi speciali.

TITOLO V

BILANCIO ED UTILI

Art. 8. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 9. Il bilancio annuale verrà compilato con l'osservanza delle norme di legge e con saggi criteri prudenziali.

Art. 10. Dagli utili netti annuali sarà dedotta una somma pari al 5% degli stessi per alimentare un fondo di riserva legale, finché detto fondo non avrà raggiunto il quinto del capitale sociale. La destinazione del residuo 95% sarà deliberata dall'assemblea degli Azionisti.

Art. 11. La data e le modalità del pagamento del dividendo saranno determinate dall'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo.

Art. 12. L'organo amministrativo, ove ne ricorrano i presupposti di legge, ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le forme previste dalla vigente disciplina.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 13. La società è amministrata da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di componenti variabile da 2 a 9, anche non soci, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea.

Gli amministratori rimangono in carica per un periodo massimo di tre esercizi secondo le deliberazioni dell'Assemblea che li nomina e sono rieleggibili.

Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, può aumentare tale

numero nei limiti del massimo statutario. I nuovi amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di cessazione di uno o più Amministratori si provvede ai sensi di legge. L'Assemblea ordinaria può tuttavia deliberare di ridurre nei limiti di statuto il numero dei componenti il Consiglio a quello degli Amministratori in carica per il periodo residuo.

Art. 14. Il Consiglio è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, ovvero dall'Amministratore Delegato, se nominato, almeno ogni sei mesi anche fuori dalla sede legale purché in Italia.

Gli avvisi di convocazione dovranno essere inviati mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno da inviare, anche via telex, fax, telegramma o posta elettronica almeno tre giorni prima, o in caso di urgenza, almeno un giorno prima, della data fissata per la riunione.

Art. 15. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi ogni volta che il Presidente o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno oppure ne facciano motivata richiesta scritta almeno due consiglieri o il Collegio sindacale, per teleconferenza o videoconferenza e/o altri mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, visionare e trasmettere documentazione.

La riunione del Consiglio è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci o in caso di loro assenza o impedimento dalla persona designata dal Consiglio stesso.

L'adunanza si considera riunita nel luogo ove si trovano il Presidente e il Segretario.

La riunione è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti è decisivo il voto di chi presiede, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da due membri.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di convocazione nella forma e nei modi sopra previsti, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio sindacale ovvero siano presenti la maggioranza sia degli amministratori sia dei sindaci in carica e gli assenti siano stati preventivamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.

Art. 16. Il Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore Unico, qualora nominato, è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto espressamente riservano all'Assemblea dei soci ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare, il Consiglio ha facoltà di acquistare beni immobili, di venderli sia contro denaro sia contro azioni o quote di partecipazione in altre società, conferirli in società costituite o costituende, permutarli, fare mutui attivi o passivi anche ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali, consentire a cancellazioni, postergazioni, riduzioni e surroghe ipotecarie, come pure consentire a trascrizioni attive e passive, nonché al loro annullamento ed anche senza il contestuale pagamento del credito relativo; esercitare qualsiasi azione giudiziale od amministrativa attiva o passiva, in ogni sede, transigere qualunque vertenza o rimetterne la decisione ad arbitrati ri-

tuali o irrituali; resta fermo che tale elencazione di poteri, meramente esemplificativa, non limita in alcun modo la più ampia e generale determinazione degli stessi di cui alla prima parte del presente articolo.

Il Consiglio è inoltre competente ad approvare le deliberazioni concernenti gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, la fusione e la scissione nei casi previsti dagli artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter del Codice Civile, l'indicazione di quali tra gli Amministratori, oltre a quelli già indicati nello Statuto, hanno la rappresentanza della Società, l'istituzione o soppressione di sezioni, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, sedi secondarie, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, nonché la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio.

Nell'ambito dei poteri conferitigli ai sensi dell'art. 18, il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà essere autorizzato a compiere, in caso di necessità ed urgenza, atti di competenza del Consiglio stesso, con adeguati obblighi di informazione successiva dell'organo.

Art. 17. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono riportate in apposito libro sottoscritto da chi ha presieduto all'adunanza e da un segretario. Gli estratti di queste deliberazioni, da prodursi in giudizio o altrove, sono rilasciati e certificati dal Presidente del Consiglio in carica.

Art. 18. Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia già provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente, cui competono le attribuzioni indicate nell'art. 2381, primo comma, del Codice Civile e gli ulteriori poteri che il Consiglio di Amministrazione può eventualmente conferirgli nel rispetto della legge e dello statuto. Il Consiglio di Amministrazione può altresì eleggere fra i suoi membri un Vice Presidente, con funzioni sostitutive del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Presidente ed il Vice Presidente rimangono in carica fino alla scadenza del loro mandato di Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, con facoltà di delega, Amministratori Delegati, direttori generali e procuratori ad negocia o per categorie di atti determinandone i poteri. Il direttore generale attende alla trattazione degli affari sociali. Egli provvede alla gestione ordinaria, nell'ambito degli indirizzi generali di gestione e degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione, e cura l'esecuzione delle delibere consiliari.

Il direttore generale è capo del personale e svolge le inerenti funzioni di sovrintendenza, coordinamento e organizzazione, predisponendo i relativi provvedimenti per il Consiglio di Amministrazione quando non rientranti nelle sue competenze.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre istituire, sotto la propria responsabilità, un Comitato Esecutivo di non meno di tre consiglieri, determinandone i poteri ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile. Del Comitato dovranno far parte il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice-Presidente e l'Amministratore Delegato, ove nominati. Il funzionamento del Comitato Esecutivo avverrà secondo le norme previste per il Consiglio di Amministrazione, ove non incompatibili.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla

società e dalle sue controllate.

Art. 19. L'Assemblea determina su base triennale, in sede di approvazione del bilancio, il compenso, anche sotto forma di partecipazione agli utili o di attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione, spettante al Consiglio di Amministrazione, ovvero all'Amministratore Unico, e all'eventuale Comitato Esecutivo; ciascun organo ripartisce il proprio compenso fra i suoi componenti in carica nel modo che sarà da esso stabilito.

Inoltre, ciascun Amministratore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni della sua carica nei limiti e secondo le modalità previste dal Consiglio.

L'Assemblea può determinare un compenso complessivo per tutti gli amministratori compresi quelli investiti di particolari cariche in conformità dello statuto. In difetto per questi ultimi provvede il Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio sindacale.

TITOLO VII

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art. 20. La rappresentanza della Società, per tutti i suoi rapporti, compresa anche la rappresentanza giudiziale in qualsiasi sede e la firma libera, spettano all'Amministratore Unico, qualora nominato ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a chi ne fa le veci nonché, ove nominati, ai consiglieri muniti di delega dal Consiglio, con facoltà degli stessi di rilasciare mandati a procuratori ed avvocati. I componenti del Consiglio di Amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.

Salvo diversa disposizione consigliare la rappresentanza legale spetta ai soggetti di cui al precedente comma in via disgiunta l'uno dall'altro.

TITOLO VIII

COLLEGIO SINDACALE

Art. 21. Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due Supplenti nominati dall'Assemblea a termini di Legge.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati coloro che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.

Al momento della nomina dei Sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

L'Assemblea determinerà all'atto della nomina, in via anticipata, il compenso annuale per i Sindaci effettivi per tutto il periodo dell'incarico.

Ai Sindaci spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in occasione delle verifiche e delle

adunanze degli organi amministrativi che hanno luogo fuori dalla loro residenza.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza e/o altri mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, visionare e trasmettere documentazione. Le riunioni si tengono nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale o chi ne fa le veci.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, e sul suo concreto funzionamento.

TITOLO IX

ASSEMBLEA

Art. 22. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, in Italia, nei casi previsti dalla legge ed ogniqualvolta l'organo amministrativo lo giudichi opportuno, mediante raccomandata A.R. o fax o posta elettronica confermata o comunque con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'Assemblea.

Con la medesima convocazione possono essere fissati altri giorni per la seconda convocazione e per eventuali altre riunioni.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, se in esse sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e del Collegio sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Inoltre, deve essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte agli amministratori e sindaci non presenti.

Art. 23. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine potrà essere di centottanta giorni quando particolari esigenze lo richiedano.

L'Assemblea Straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e quando il Consiglio ne ravvisa l'opportunità.

Le adunanze assembleari possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza e/o altri mezzi di telecomunicazione a condizione che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

L'avviso di convocazione, laddove si utilizzino mezzi di telecomunicazione, specifica le modali-

tà per il collegamento ed eventualmente i luoghi collegati.

L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea e il segretario o il soggetto verbalizzante.

Art. 24. Ogni azionista può farsi rappresentare anche da un non socio, a sensi di legge.

Ogni socio ha il diritto di intervenire in assemblea anche se per disposizioni di leggi speciali, del Codice Civile e per Statuto, è privato del diritto di voto.

Art. 25. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita e delibera con le presenze e le maggioranze di legge.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, ove nominato, o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato. In mancanza di entrambi, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Sono salve le eccezioni previste dalla legge.

Il Presidente è assistito da un Segretario designato con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 26. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se prese con la presenza e con le maggioranze minime prescritte dal Codice Civile.

Art. 27. Se l'Assemblea di prima convocazione, ordinaria o straordinaria, non può deliberare perché i soci intervenuti non rappresentano la parte di capitale richiesta, l'Assemblea stessa deve essere nuovamente convocata entro trenta giorni dalla data della prima, se il giorno per la seconda convocazione non è già indicato nell'avviso relativo all'Assemblea di prima convocazione.

Art. 28. Se l'Assemblea non può esaurire in un giorno le materie da discutersi, la continuazione dell'adunanza avrà luogo nel giorno successivo, senza bisogno di ulteriore avviso.

Art. 29. La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società è impugnabile a norma di legge qualora possa recarle danno.

Gli Amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

Art. 30. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o eventualmente redatto da un Notaio.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere sempre redatto da un Notaio.

Nei verbali devono essere inserite le indicazioni previste dall'art. 2375 del Codice Civile e dalle altre disposizioni in materia.

Nei verbali devono essere riassunte, a richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 31. Le copie dei verbali delle Assemblee, da prodursi in giudizio o altrove, sono rilasciate

e certificate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica.

Art. 32. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 33. Nelle assemblee ordinarie e straordinarie gli azionisti avranno diritto ad un voto per ogni azione.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 34. Per la liquidazione della Società e la ripartizione dell'attivo sociale saranno osservate le disposizioni di legge con le norme che saranno deliberate dall'Assemblea.

Art. 35. Tutte le controversie che potessero insorgere tra i soci, tra gli stessi e la società, i componenti l'organo amministrativo e i Liquidatori, in dipendenza ed in relazione all'esecuzione, applicazione ed interpretazione del presente statuto, nonché delle deliberazioni sociali, ivi incluse quelle sull'acquisizione o meno della qualità di socio, ad eccezione delle sole controversie che per legge non possono formare oggetto di arbitrato, saranno obbligatoriamente deferite ad un Arbitro rituale, il quale comporrà la vertenza in arbitrato rituale.

L'Arbitro sarà designato dal Presidente del Tribunale di Ferrara.

La richiesta di Arbitrato dovrà essere formulata dalla parte che intende richiedere l'arbitrato mediante istanza da presentarsi al Presidente del Tribunale di Ferrara, con copia da inviarsi alla/alle controparte/i a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro un giorno dalla presentazione di tale richiesta.

L'Arbitro deciderà nel termine di 120 giorni dalla nomina, a pena di decadenza e sostituzione, salvo accordo di tutte le parti che potranno fissare un termine superiore.

L'Arbitrato avrà sede in Ferrara e le decisioni arbitrali sin d'ora le parti s'impegnano a rispettare, osservare ed eseguire come espressione delle loro comuni volontà, obbligandosi senza eccezioni né riserve sia formali sia sostanziali, nei termini che saranno stabiliti.

L'Arbitro stabilirà a chi farà carico il costo dell'arbitrato o le eventuali modalità di ripartizione dello stesso.

TITOLO XI

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 36. La revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio sindacale ovvero quando prescritto in via inderogabile dalla legge o deciso con delibera della Assemblea ordinaria e comunque secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente, da un revisore o da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti e la determinazione del relativo corrispettivo sono di competenza dell'assemblea su proposta motivata del collegio sindacale. La durata dell'incarico, i diritti e i

compiti della società di revisione sono regolati dalla legge.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37. Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti.